



# COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg.

Data 25-05-2016

Oggetto:	<b>REGOLAMENTO TARI -MODIFICHE</b>
----------	------------------------------------

L'anno Duemilasedici, il giorno Venticinque del mese di Maggio alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
LANDI FRANCESCO (Sindaco) COSTANTINI MARCO (Consigliere) DEL BUONO MIRCO (Consigliere) MORGANTINI ALESSANDRO (Consigliere) NOCCHI MATTIA (Consigliere) PALAZZI TIZIANA (Consigliere) LOSI SIMONETTA (Consigliere) PISCITELLO MARCELLO (Consigliere)	
Tot. Presenti: <b>8</b>	Tot. Assenti: <b>0</b>

Sono altresì presenti, in qualità di assessori non facente parte del Consiglio, i Sigg.ri: Crociani, Gandini e Nardi;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor LANDI FRANCESCO
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

che non occorre al riguardo l'acquisizione dei pareri tecnico e di regolarità contabile in quanto la deliberazione costituisce atto di mero indirizzo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di modifica dell'art. 26 del regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale:

### **ATTUALMENTE VIGENTE**

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Non sono stabilite e regolamentate ulteriori riduzioni o agevolazioni

### **MODIFICATO**

Art. 26. – Ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto del 50% nella parte variabile e nella parte fissa per le utenze non domestiche relative a nuove attività ed imprese artigianali e commerciali del territorio comunale che abbiano iniziato l'attività nell'anno precedente all'applicazione della tariffa.
2. Il tributo è ridotto del 30% nella parte variabile e nella parte fissa per le utenze di cui al punto n. 1 del presente articolo nel secondo anno di attività.
3. Il tributo è dovuto per intero a partire dal terzo anno di attività.
4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e similari che dichiarano al Comune di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile e sulla parte fissa della tariffa del tributo. La riduzione, con decorrenza 01.01.2016, è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 agosto, a pena di decadenza; e decorre dalla data di effettiva rimozione degli apparecchi fino al terzo anno successivo. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2016 ed il successivo decreto del 01.03.2016 che prevede un ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto lo Statuto Comunale;

Essendoci già svolta la discussione nella trattazione della proposta di cui al punto 5. dell'Ordine del Giorno, si passa direttamente alla votazione con il seguente risultato:

Presenti	n.	8
Votanti	n.	8
Favorevoli	n.	6
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	2

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la modifica dell'art. 26 del “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”:

Art. 26. – Ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto del 50% nella parte variabile e nella parte fissa per le utenze non domestiche relative a nuove attività ed imprese artigianali e commerciali del territorio comunale che abbiano iniziato l'attività nell'anno precedente all'applicazione della tariffa.
2. Il tributo è ridotto del 30% nella parte variabile e nella parte fissa per le utenze di cui al punto n. 1 del presente articolo nel secondo anno di attività.
3. Il tributo è dovuto per intero a partire dal terzo anno di attività.
4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
  6. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e similari che dichiarano al Comune di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile e sulla parte fissa della tariffa del tributo. La riduzione, con decorrenza 01.01.2016, è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 agosto, a pena di decadenza; e decorre dalla data di effettiva rimozione degli apparecchi fino al terzo anno successivo. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.
3. di prendere atto che la predetta modifica all'art. 26 del regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;
  4. di confermare che la restante parte del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) si intende confermata.
  5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

stante l'urgenza di provvedere,

con separata e conforme votazione;

#### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267/00.

---

**Area Servizio Tributi**

Responsabile: Rustici Cinzia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 23 - 2016**

Oggetto: **REGOLAMENTO TARI -MODIFICHE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 23 - 2016 .

SARTEANO, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile**

f.to Rustici Cinzia

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 23 - 2016 .

SARTEANO, \_\_\_\_\_

**Responsabile del Settore Contabile**

f.to Il Rag. Capo

---

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CAFERRI ALESSANDRO.

**IL SINDACO**

LANDI FRANCESCO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CAFERRI ALESSANDRO

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal
- è divenuta esecutiva dal giorno
- [x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CAFERRI ALESSANDRO